

Le motivazioni della condanna per danneggiamento

“No Tav, il taglio delle reti è una protesta violenta”

La difesa invocava per l'attivista Luca Abbà la particolare tenuità

PAOLA ITALIANO

«Senza voler valutare le ragioni del movimento No Tav, la cui fondatezza non è rilevante in questa sede, il taglio del filo spinato rappresenta una modalità di protesta comunque violenta e non legittima». Così il giudice Marta Sterpos definisce quello che per gli attivisti che lottano contro l'alta velocità in Valsusa è diventato il gesto simbolo della «resistenza» al cantiere di Chiomonte, il taglio delle reti. È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il militante Luca Abbà è stato condannato a 15 giorni di reclusione (convertiti in una multa di 3.750 euro) per danneggiamento, in seguito alla manifestazione del 29 febbraio 2012. Quel giorno il movimento festeggiava proprio il ritorno in Valsusa dell'imputato, che un anno prima era rimasto gravemente ferito cadendo da un traliccio su cui era salito per protesta.

Sulla simbolicità del taglio del filo spinato al di sopra delle recinzioni e sul suo scarso valore economico si erano soffermati i legali della difesa per invocare la non punibilità per «particolare tenuità del fatto» (oltre al fatto che Abbà è incensurato). Ma il per il tribunale non solo il costo di 376,60 euro (il valore del filo e le spese di ripristino) non è irrilevante, ma la «carica simbolica del gesto» e il «contesto» in cui è stato messo in atto escludono la lieve entità del fatto. Anzi, la protesta era «resa minacciosa dal fatto di essere posta in essere con l'appoggio di centinaia di persone che con la “battitura” (delle reti, ndr) amplificavano la condotta aggressiva». Il gesto, conclude il giudice, «non appare consono a quel contesto pacifico e popolare in cui, secondo i testi della difesa, si era svolta la dimostrazione».

L'avvocato di Abbà, Claudio Novaro, come in altri processi ai No Tav, aveva anche invocato l'applicazione dell'attenuante per i «motivi di particolare valore morale e socia-



«Carica simbolica»
 Secondo il giudice la carica simbolica del gesto unita al contesto in cui è stato compiuto rendevano la protesta del febbraio 2012 «minacciosa e aggressiva»

le» a cui si ispira il movimento. Anche questi non sono stati riconosciuti dal giudice, che afferma che la norma fa riferimento solo a motivi avvertiti come tali dalla maggioranza della popolazione; inoltre, l'attenuante non è compatibile con motivazioni di carattere politi-

co: «La protesta No Tav - scrive Sterpos - per quanto coinvolga un rilevante numero di persone specie residenti in Valsusa, non risulta corrispondere a un sentire generalmente diffuso nella popolazione, perché l'opera è stata determinata da forze politiche che hanno la maggioranza

parlamentare. «Si è poi in presenza - conclude il giudice - di un movimento che ha certamente un carattere politico anche se non riconducibile ad alcun partito, quali che ne siano le argomentazioni, pur magari facenti capo a valori costituzionalmente tutelati».